

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende
e di lavoratori)**

Modifica del 20 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 26, rubrica, nonché cpv. 2^{bis} e 4

Chioschi, aziende al servizio dei viaggiatori e negozi delle
stazioni di servizio

^{2bis} Ai negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

⁴ Sono considerate aziende al servizio dei viaggiatori i punti vendita e le aziende che offrono servizi nelle stazioni, negli aeroporti, in altre grandi stazioni dei trasporti pubblici e nelle località di confine, i cui prodotti o servizi offerti rispondono principalmente ai bisogni dei viaggiatori.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 822.112

